

**COMUNE DI ARNAD**  
**Regione Autonoma della Valle d'Aosta**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA**  
**CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2001

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.04.2006

Omologato il 25.05.2006

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.08.2008

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.01.2011

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2011

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2014

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09.10.2014

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2014

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2021

**Comune di Arnad**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
CIMITERIALE**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
(Polizia mortuaria)

1. La materia della polizia mortuaria è regolata dai provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in campo nazionale, nonché dal presente regolamento.
2. In particolare, si osservano:
  - a) Il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
  - b) La legge 30.03.2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e successivi provvedimenti di attuazione;
  - c) Il R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni (T.U. leggi sanitarie);
  - d) L’ordinamento dello Stato civile;
  - e) Ogni norma in materia successiva al presente regolamento che sia cogente anche per i Comuni Valdostani.

**Articolo 2**  
(Contenuto del regolamento comunale)

1. Il regolamento comunale di polizia cimiteriale detta norme e criteri:
  - a) Per la pratica applicazione della legislazione nazionale nel territorio comunale;
  - b) Per la gestione del cimitero comunale;
  - c) Per le concessioni cimiteriali;
  - d) Per l’applicazione delle tariffe.

**Articolo 3**  
(Organizzazione dei servizi cimiteriali)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo e di autorità sanitaria locale, attraverso l’organizzazione dei servizi comunali e con l’intervento, ove previsto, del Coordinatore sanitario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.
2. I servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e manutenzione del cimitero, possono essere esternalizzati, ponendo massima cura all’obbligo di osservanza delle norme di polizia mortuaria ed al rispetto verso i defunti e verso il luogo del loro ultimo riposo.

### **Articolo 3 bis**

(Recupero salme sulla pubblica via e non)

1. Il servizio di recupero salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato da un operatore qualificato, su richiesta della Pubblica Autorità, e consiste nel trasporto all'obitorio sito presso il cimitero di Arnad o altra destinazione indicata.  
Il servizio è prestato alle condizioni e con le modalità prescritte dall'Autorità e, qualora richiesto, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20.00 della sera e le ore 7.00 del mattino).  
Il costo per tale servizio viene anticipato dall'Amministrazione comunale, la quale dispone l'addebito delle spese sostenute ai familiari della vittima.

## **CAPO II**

### **NORME GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO**

#### **Articolo 4** (Cimitero comunale)

1. Il Comune di Arnad dispone di un cimitero in località Prà Sec.
2. Il cimitero dispone di:
  - a) Camera mortuaria;
  - b) Campi comuni per le inumazioni;
  - c) Loculi individuali;
  - d) Cellette ossario;
  - e) Ossario comune.
3. Il cimitero deve disporre anche di cinerario comune.

#### **Articolo 5** (Cadaveri ricevibili nel cimitero)

1. Nel cimitero di Arnad devono essere obbligatoriamente ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal territorio del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori dal suo territorio, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero di Arnad;
  - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - e) I resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Sono ricevibili nel cimitero di Arnad, se richiesto con atto di volontà del defunto o da parte di familiari, anche i cadaveri o i resti:
  - a) Delle persone nate ad Arnad, quale che sia la loro residenza al momento del decesso;
  - b) Delle persone legate da parentela o affinità fino al secondo grado con cittadini residenti in Arnad al momento del loro decesso, indipendentemente dal luogo di nascita;
  - c) Delle persone già residenti nel Comune che, essendo ospitate in strutture sanitarie o sociali per cura o assistenza, abbiano dovuto assumere la residenza nel comune sede delle strutture ospitanti.
  - d) Delle persone che alla data del decesso hanno delle proprietà immobiliari nel Comune di Arnad e dei loro parenti ed affini fino al 2° grado.
  - e) Delle persone che sono state residenti nel Comune di Arnad e dei loro parenti ed affini fino al 2° grado.
  - f) Delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° grado con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale.

#### **Articolo 6** (Modalità di ricevimento delle salme nel cimitero)

1. All'arrivo del corteo funebre nel cimitero, la bara viene posta su di un cavalletto al centro del viale per ricevere le onoranze di rito e l'ultimo commiato da parte dei presenti. Quindi il feretro è calato nella fossa o tumulato in loculo.

## **CAPO III INUMAZIONE**

### **Articolo 7** (Campi di inumazione)

1. Le inumazioni sono eseguite a cura del Comune nei campi individuati e definiti nella planimetria del cimitero.
2. Almeno una fila nel campo a nord-est è riservata all'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, per i quali è ammessa la libera scelta di manufatti tombali, purché a norma di legge, indipendentemente dall'area in cui viene individuata la fila.
3. I percorsi tra le tombe, da delimitarsi nelle misure regolamentari, sono tenuti puliti e privi di erbacce a cura del Comune.

### **Articolo 8** (Sepolture in campo comune)

1. Le tombe del campo comune sono di norma costituite da tumuli in terra, inizialmente sagomati con apposita cassaforma, sul quale è posta una croce o un cippo riportante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte ed eventualmente la fotografia. In ogni caso il Comune deve apporre una targa non deteriorabile per l'individuazione della sepoltura a norma di legge.
2. Il campo comune viene suddiviso **in due diverse tipologie di aree**, designate dall'Amministrazione comunale in base all'ordine di sepoltura, ovvero quelle all'interno delle quali la superficie di calpestio è ornata da graniglia e dove è ammessa la delimitazione di ciascuna tomba con manufatti lapidei e quelle la cui superficie è coltivata a manto erboso e dove non è ammessa la realizzazione di tumuli di terra, dove è possibile collocare esclusivamente un manufatto realizzato con il materiale e con le caratteristiche e dimensioni stabilite dal Comune, oppure il solo segnaposto numerato, posto in opera dal Comune per l'individuazione della sepoltura a norma di legge.
3. Sulle tombe delle aree destinate a manto erboso è consentito posare vasi e fiori esclusivamente sul basamento del manufatto, al fine di non deturpare il manto erboso del campo comune. La lastra segnaposto, della stessa larghezza del manufatto, dovrà essere posizionata, a cura del Comune, in corrispondenza dei piedi della salma, così da delimitare l'intero ingombro della salma stessa;
4. La manutenzione delle tombe è a carico dei familiari del defunto.
5. Qualora una tomba risulti abbandonata per mancanza di familiari o parenti che se ne occupano, provvede il Comune per il mantenimento del decoro.

### **Articolo 9** (Lapidi e Manufatti tombali)

1. Il disegno o progetto o lo schema dei manufatti, indipendentemente dalle aree di sepoltura del campo comune, deve essere preventivamente vistato dall'ufficio tecnico comunale, il quale indicherà l'ordine di sepoltura.
2. I manufatti lapidei ammessi nelle **aree ornate da graniglia** dovranno essere di misura non superiore a cm. 160 di lunghezza, cm. 60 di larghezza e sc. 20 di altezza. In capo alla tomba potrà essere eretta una lapide con iscrizione e fotografia, la cui altezza misurata da terra non deve essere superiore a cm. 100. Ogni singola parte del manufatto non può eccedere il peso di Kg. 150.
3. I manufatti lapidei ammessi nelle **aree destinate a prato verde** dovranno essere realizzati con il

materiale e con le caratteristiche e le dimensioni stabilite dal Comune, sulla base di un progetto visionabile presso l'ufficio tecnico comunale.

- 3.bis Per le sole inumazioni che interessano il IV campo della parte vecchia del cimitero comunale ed il I campo della parte nuova del cimitero, comunque avvenute entro il 15/10/2014, è ammessa la posa di manufatti lapidei anche diversi da quelli previsti per le aree destinate a prato verde, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente punto 2.
4. Al momento dell'esumazione ordinaria, i parenti sono invitati, con pubblico avviso, a rimuovere gli oggetti che intendono conservare a ricordo ed a disporre per l'eventuale destinazione dei resti mortali.
5. In mancanza di provvedimenti entro il termine di scadenza fissato, ogni cosa cade in proprietà del Comune ed i resti mortali sono depositati nell'ossario comune.
6. I manufatti dovranno essere orientati con la fronte secondo lo schema indicato nella planimetria relativa al censimento dei posti tomba dati in concessione o a disposizione, tenuta presso gli uffici comunali, dovranno essere fissati in modo stabile.
7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e tutti gli oggetti indecorosi, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicate all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro. L'Amministrazione comunale, assegnato un termine per la rimozione, vi procederà d'ufficio e a spese del familiare responsabile in caso di inadempimento nel termine assegnato.
8. I manufatti non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.
9. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti per guasti o sottrazioni che si verificassero nel cimitero. I guasti ed i deterioramenti che, anche involontariamente, fossero cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li hanno prodotti o da quelle che, nel caso, risultassero civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti o collaboratori.
10. Allorché, per incuria nelle opere di manutenzione da parte delle persone che vi siano legalmente tenute, un manufatto minacci di cadere od in qualunque modo venga a guastarsi si da offendere il decoro estetico del cimitero, qualora gli interessati non provvedano a far eseguire le opportune riparazioni entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa potrà disporre per la rimozione delle opere guaste e cadenti addebitando le spese al familiare responsabile del posto tomba.
11. Al momento in cui la concessione di un posto tomba decade e si rende quindi disponibile, i manufatti diventano di spettanza del Comune quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti a provvedere al loro ritiro entro un termine di volta in volta prescritto.

## **Articolo 10**

(Inumazioni ed esumazioni – tariffe)

1. Si intende **esumazione ordinaria** quella necessaria per permettere la rotazione dei campi di inumazione e per la quale tutti i costi delle operazioni sono assoggettati a tariffa municipale da corrispondere nella misura stabilita con atto della Giunta Comunale, la quale:
  - a) È determinata sulla base del costo medio unitario del servizio;
  - b) Può essere inferiore al costo di cui alla lett. a), compatibilmente con le esigenze di bilancio, ma deve assicurare almeno la copertura del 50%.Ogni altra esumazione è straordinaria e deve avvenire su autorizzazione del Sindaco o per disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione solo per casi gravi e giustificati.

1. Per **l'attività di inumazione** è dovuta al Comune una tariffa, fissata dalla Giunta comunale, la quale:
  - a) È determinata sulla base del costo medio unitario del servizio;
  - b) Può essere inferiore al costo di cui alla lett. a), compatibilmente con le esigenze di bilancio, ma deve assicurare almeno la copertura del 50%;
  - a) La tariffa è comunque dovuta nella misura del 100% per le inumazioni relative alle persone indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) e per le esumazioni straordinarie, salvo che queste ultime siano disposte dall'autorità giudiziaria.

## **CAPO IV TUMULAZIONI**

### **Articolo 11**

(Aree per sepolture private)

1. Non è prevista la concessione di aree per la costruzione di sepolture private o tombe di famiglia.

### **Articolo 12**

(Loculi)

1. Nel cimitero di Arnad sono presenti due corpi destinati a sepolture in loculi:
  - a) Un corpo a sud, i cui loculi, già a concessione perenne, sono ora da intendersi in concessione per **99 anni**;
  - b) Un corpo a nord, di più recente costruzione, i cui loculi, dalla data di approvazione del presente regolamento, sono concedibili per un periodo di **50 anni**.
2. La concessione dei loculi è assentita solo all'atto della morte della persona per la quale viene richiesta, subordinatamente alla disponibilità di manufatti. Nelle more del perfezionamento del contratto, è rilasciata autorizzazione provvisoria alla sepoltura.
3. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione. In caso di estumulazione prima del termine, il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso o indennizzo alcuno a favore degli eredi del defunto.
4. Qualora gli eredi (o i parenti aventi titolo) dei defunti giacenti nei loculi a concessione novantennale offrano la retrocessione dei manufatti alla scadenza del **50 anni** dalla sepoltura dei loro cari, il Comune, se interessato, concede gratuitamente una celletta ossario per la tumulazione dei resti mortali. Parimenti il Sindaco è autorizzato a disporre lo spostamento in celletta ossario dei resti giacenti in loculi a concessione novantennale che, dopo il periodo di sepoltura di **50 anni**, risultino abbandonati dai parenti.
5. Sulla lastra di chiusura deve essere apposta, a cura e carico del concessionario, l'iscrizione con caratteri metallici del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
6. Gli accessori dei loculi (lumini, portafiori, ecc.) non devono sporgere più di cm. 15 dalla lastra di chiusura e sono con costo a carico dei concessionari.
7. Sono pure a carico dei concessionari tutte le spese di manutenzione ordinaria dei loculi, tra cui la sostituzione della lastra di chiusura in caso di rottura o di deterioramento che nuoce al decoro.
8. Le concessioni relative ai loculi non sono rinnovabili.

### **Articolo 13**

(Disposizioni transitorie per le concessioni in corso)

1. Per le concessioni di loculi assentite finora a persone in vita si osservano le seguenti disposizioni:
  - a) Qualora alla scadenza della concessione trentennale non risulti ancora tumulata la salma per la quale la sepoltura è stata concessa, il loculo rientra nella piena proprietà del Comune;
  - b) La durata delle concessioni trentennali rilasciate fino all'entrata in vigore del presente regolamento che, alla data di scadenza, risultino utilizzate è trasformata **da 40 a 50 anni**;
  - c) Qualora alla nuova scadenza della concessione la salma risulti tumulata per un periodo inferiore a cinquant'anni, la concessione può essere prorogata per il periodo mancante, a

richiesta dei congiunti del defunto e contro pagamento in cinquantesimi del canone di concessione in vigore in quel momento. In assenza di richiesta di proroga, la salma, se non già mineralizzata, è inumata nel campo comune, secondo le norme previste dalla legge e contro pagamento della relativa tariffa.

#### **Articolo 14**

(Cellette ossario e nicchie cinerarie)

1. Il cimitero di Arnad dispone di cellette ossario (o colombari) per la tumulazione dei resti mortali, come definiti dalla legge, e di nicchie cinerarie per la tumulazione delle ceneri.
2. Le cellette ossario esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, contenute nel corpo della “cappella”, sono soggette a concessione per **99 anni**.
3. Le altre cellette ossario e quelle di cui al comma precedente che andranno a scadenza, sono concesse per **30 anni** senza possibilità di rinnovo.
4. Le nicchie cinerarie sono concesse per **60 anni** senza possibilità di rinnovo.
5. Alla scadenza della concessione, il contenuto delle cassette è depositato nell’ossario comune o nel cinerario comune.
6. E’ concesso collocare una ulteriore cassetta per resti mortali o urne cinerarie nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie, purché già occupate e ci sia lo spazio sufficiente, previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione.
7. Sulla lastra di chiusura deve essere apposta, a cura e carico del concessionario, l’iscrizione con caratteri metallici del nome e cognome, della data di nascita e di morte del/dei defunto/i.
8. Gli accessori delle cellette (lumini, portafiori, ecc.) non devono sporgere più di cm. 15 dalla lastra di chiusura e sono con costo a carico dei concessionari.
9. Sarà posta a carico del concessionario la spesa per la sostituzione della lapide a seguito di eventuali rottura o deterioramento dovuta all’apposizione delle scritte e degli ornamenti.
10. La manutenzione ordinaria delle cellette è a carico del concessionario e degli eredi.

#### **Articolo 15**

(Ordine delle concessioni)

1. Le concessioni di loculi e di cellette ossario devono avvenire per file continue verticali, partendo dall’alto.
2. Al fine di ottenere tale risultato, le sepolture che si renderanno libere dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, saranno concedibili solo con il rispetto dell’ordine stabilito al comma 1.

#### **Articolo 16**

(Tumulazioni – canoni e tariffe)

1. La concessione dei loculi e delle cellette ossario avviene contro pagamento di un canone fissato dalla Giunta sulla base dei costi di costruzione correnti e delle manutenzioni straordinarie e periodicamente aggiornati.
2. Per la tumulazione in loculo o in nicchia cineraria o in celletta ossario, quest’ultima comprensiva della fornitura dell’apposita cassetta quando necessaria, è dovuta, a carico del concessionario, dei suoi eredi o dei parenti del defunto, una tariffa fissata dalla Giunta, corrispondente al costo del servizio.

## **CAPO V CREMAZIONI**

### **Articolo 16 bis** (Cremazione)

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.  
Il Comune non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

### **Articolo 17** (Cremazione - tariffe)

1. La cremazione dei cadaveri avviene presso i crematori, secondo le disposizioni di legge.
2. Ogni onere derivante dal trasporto presso gli impianti di cremazione ed i costi relativi alla cremazione sono a carico dei parenti del defunto.

### **Articolo 18** (Ossario e cinerario comune)

1. Il cimitero comunale dispone di ossario comune, destinato a ricevere i resti mortali che si trovano nelle condizioni previste dalla legge all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, per i quali non siano richieste dai familiari altre destinazioni nel cimitero i quali provengano da cellette ossario per fine concessione.
2. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

### **Articolo 18 bis** (Urna cineraria)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentire l'inserimento in eventuale nicchia cineraria delle dimensioni di mt. 0,30 x 0,30 x 0,50.

### **Articolo 18 ter** (Conservazione delle ceneri)

1. L'Ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

### **Articolo 18 quater** (Dispersione delle ceneri)

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 37 del 23 dicembre 2004 si precisa quanto segue: l'ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

### **Articolo 18 quinquies**

(Ricordo dei cittadini non tumulati nel cimitero di Arnad)

1. Il Comune individua, delimita e predispone apposito spazio nel cimitero comunale riservato alla posa di targhe individuali a ricordo dei defunti di Arnad le cui ceneri sono disperse o affidate. La posa di targa è concessa anche per i defunti accolti in cimiteri di altri Comuni.
2. La targa è fornita dal Comune, su richiesta degli aventi titolo (familiari, parenti, affini, amici, ecc.), contro pagamento del prezzo determinato dalla Giunta. L'iscrizione dei dati anagrafici e l'eventuale posa di fotografia del defunto sono a carico dei richiedenti.
3. Una stessa targa può contenere i dati anche di due persone legate, in vita, da parentela o affetto, compatibilmente con la dimensione della targa stessa.
4. La concessione ha durata di **anni 30 (trenta)**. Al termine il Comune può disporre dello spazio per una nuova concessione.
5. Per le persone sole la concessione dello spazio-ricordo può essere chiesta ed assentita in vita.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI TARIFFARIE COMUNI**

#### **Articolo 19**

(Concessioni gratuite per sepolture in loculi)

1. I loculi costruiti nella cripta della “cappella” del cimitero sono riservati alla sepoltura dei sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella Parrocchia di Arnad e che decedono nel Comune senza lasciare disposizioni sulla destinazione della loro salma o che, non più residenti, abbiano espresso la volontà di essere sepolti in Arnad.
2. La concessione è decretata dal Sindaco, è gratuita e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo (art. 92, comma 1 D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e s.m.i.).

#### **Articolo 20**

(Esenzioni tariffarie)

1. Non sono dovute le tariffe per i servizi di inumazione ed esumazioni ordinaria in campo comune e di cremazione nei casi previsti dalla legge.
2. Non è dovuta la tariffa per l'esumazione straordinaria quando tale esumazione è disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 21**

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei canoni e delle tariffe è effettuato con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, entro trenta giorni dalla sepoltura ed è requisito essenziale per la stipulazione dei contratti di concessione cimiteriale.
2. Il pagamento del canone di concessione e della tariffa di tumulazione in celletta ossario deve avvenire in via anticipata.
3. In caso di mancato pagamento, l'azione coattiva è esperita verso il richiedente la concessione, per i canoni, e verso i parenti del defunto, per le tariffe.

#### **Articolo 22**

(Esclusione da I.V.A.)

1. I canoni di concessione e le tariffe previste dal presente regolamento non rilevano ai fini I.V.A. in quanto relative a servizi resi nell'ambito dell'attività autoritativa del Comune e fuori dal regime di concorrenza (sentenza Corte di Giustizia CEE 17/10/1989).

## **CAPO VII NORME FINALI**

### **Articolo 23** (Entrata n vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle tariffe. Le restanti norme entrano in vigore dal 01.01.2002.